



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 269 dei 18/11/2014 - 03/12/2014 Udienza pubblica del 04/11/2014
Massima n. 1:	Titolo Disposizioni varie in materia di bilancio - Provincia di Trento - Ricorso del Governo - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla parte resistente - Estinzione del giudizio. Testo Viene dichiarato estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. e) ed l), e terzo, Cost., 8, numeri 1) e 17), e 73, comma 1- bis , dello statuto trentino - degli artt. 9, comma 5, 21, comma 11, e 51, commi 4, 9 e 18, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2012). Difatti, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione, e la rituale accettazione della parte resistente, produce l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 9 co. 5 legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 21 co. 11 legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 51 co. 4 legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 51 co. 9 legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 51 co. 18 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1



	statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 73 co. 1
Massima n. 2:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento – Quantificazione della spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi – Precisazione che in tale spesa "non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore" – Conflitto con la normativa statale, rappresentante principio fondamentale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale, secondo cui vanno inserite nel patto di stabilità interno tutte le spese per il personale, a qualsiasi titolo sostenute - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. Testo Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, il quale, stabilendo la spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi, indica che in tale spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore. La disposizione in questione (che anche se abrogata dall'art. 25, comma 3, della legge provinciale n. 25 del 2012, è stata applicata limitatamente al 2012) viola il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per gli enti ad autonomia speciale, stabilito dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, che fissa il livello massimo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ancorandolo a quanto percepito nel 2010, producendo l'effetto di predeterminare l'entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale, applicando un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale. Il mancato inserimento di alcune categorie di dipendenti e contrattisti dall'ammontare complessivo della spesa per il personale, prevista dal legislatore provinciale, non si conforma al vincolo generale di spesa legittimamente imposto con legge dello Stato a tutte le Regioni per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 16 co. 1 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1



	Altri parametri e norme interposte decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 9 bis legge 03/08/2009 n. 102 legge 12/11/2001 n. 183 art. 32 co. 10 legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 11 legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 12 legge 27/12/2006 n. 296 art. 1 co. 557 legge 27/12/2006 n. 296 art. 1 co. 557 co. bis decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 14 co. 7 legge 30/07/2010 n. 122 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 1 legge 30/07/2010 n. 122
Massima n. 3:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento – Possibilità di riconoscimento al personale del comparto ricerca le progressioni di carriera, comunque denominate, maturate nel corso del 2010 - Ricorso del Governo - Parametro interposto evocato inconferente, riferito ad ambito temporale diverso da quello della disposizione impugnata - Inammissibilità della questione. Testo Viene dichiarata inammissibile, per inconferenza dell'evocato parametro interposto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. 1), e terzo, Cost. e 8, numero 1), dello statuto trentino, nella parte in cui, modificando l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge provinciale n. 27 del 2010, prevede per l'anno 2010 il riconoscimento al personale del comparto ricerca delle progressioni di carriera, comunque denominate, maturate in corso d'anno. Difatti, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, richiamato nel ricorso, contiene il divieto, applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, di riconoscere effetti economici alle progressioni di carriera relative agli anni 2011, 2012 e 2013. Pertanto, la norma di principio statale e la disposizione provinciale riguardano ambiti temporali diversi, essendo la prima riferita al triennio 2011-2013, mentre la seconda al solo 2010.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 17 co. 1 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1



	Altri parametri e norme interposte decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 21 legge 30/07/2010 n. 122
--	--

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it